N. 47.21

O R D I N E E S E C U T I V O

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NELLO STATO DI NEW YORK E ORDINE DI SERVIZIO ATTIVO DELLA GUARDIA NAZIONALE DI NEW YORK PER ASSISTERE LE AUTORITÀ A GARANTIRE L'ORDINE PUBBLICO E LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO PRESSO LE VARIE STRUTTURE PENITENZIARIE

PREMESSO CHE, il 17 febbraio 2025, e nei giorni successivi, uno sciopero illegale e illegittimo da parte degli agenti penitenziari ha messo in pericolo la sicurezza degli agenti in servizio, le oltre 32.290 persone affidate alle cure del Dipartimento di pena e di supervisione delle comunità (Department of Corrections and Community Supervision) e le comunità che vivono nei pressi di questi istituti di pena;

PREMESSO CHE, dopo aver esaminato la situazione, è emersa la necessità di sostenere il personale, salvaguardare le persone sottoposte alle cure del Dipartimento di pena e supervisione delle comunità, preservare le risorse umane e garantire la sicurezza delle operazioni negli istituti penitenziari di tutto lo Stato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IO, Kathy Hochul, governatrice dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione dello Stato di New York e dalla Sezione 28 dell'Articolo 2-B del Regolamento di attuazione (Executive Law), con il presente dichiaro il mantenimento dello stato d'emergenza in tutto lo Stato al fine di garantire un efficace funzionamento in condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari. Il presente ordine esecutivo resterà in vigore fino al 13 settembre 2026.

INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'Articolo 2-B del Regolamento di attuazione, con il presente confermo la sospensione o la modifica temporanea delle seguenti leggi, che sono state tutte sospese dal 19 febbraio 2025 fino al 13 settembre 2026:

- La Sezione 97-G della Legge finanziaria dello Stato (State Finance Law), nella misura necessaria a consentire l'acquisto di cibo, forniture, servizi e mezzi, o fornire o provvedere a vari servizi centralizzati in modo tale da fornire assistenza alle attività di intervento e ripresa dalle emergenze a enti locali, persone e altri soggetti non statali;
- Il combinato disposto della Sezione 112 della Legge finanziaria dello Stato e dell'Articolo V, Sezione I della Costituzione dello Stato, per quanto necessario ad aggiungere ulteriori opere e cantieri e prorogare i termini degli appalti pubblici; e
- Della Sezione 163 della Legge finanziaria dello Stato, nella misura necessaria a consentire l'acquisto di merci, servizi, tecnologie e materiali in deroga alle ordinarie procedure di comunicazione e acquisto.

R E S O E S E C U T I V O dalla mia firma autografa e dal Sigillo privato dello Stato nella Città di Albany addì 14 agosto dell'anno duemilaventisei.

PER LA GOVERNATRICE

La segretaria della governatrice